

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Il direttore

PIU (DPR n.445/2000 e s.m.e.i) 10 20U - 2

Palermo,



INPS.5580.06/07/2011.0003872

Alla Regione Siciliana

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento Lavoro - Servizio I

Via Imperatore Federico, 70

90143 Palermo


Oggetto: Indennità economiche a carico INPS in favore di lavoratori avviati ai cantieri scuola e lavoro (Legge 6 agosto 1975, n. 418)

Con riferimento alla nota del 22 giugno 2011 (Prot. n. 30724) con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle prestazioni economiche previdenziali riconoscibili ai lavoratori in oggetto, si fa presente quanto segue.

Nel precisare preliminarmente che, sulla base di quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 418, l'attività svolta dai lavoratori avviati ai cantieri scuola e lavoro rientra nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato, seppure a tempo determinato, si precisa che il personale in questione deve essere assicurato presso questo Istituto ai fini pensionistici (IVS), ai fini degli assegni familiari (CUAF) e per la maternità. Viceversa, il personale stesso non è assicurabile presso l'INPS per la malattia, la disoccupazione e il fondo di garanzia TFR.

Quanto sopra trova conferma nella tabella delle aliquote contributive previste per gli Enti gestori dei cantieri, allegata alla circolare INPS n. 24 del 2011 (v. tab. 3.6).

Con particolare riguardo alle voci contributive relative alla CUAF e all'indennità economica di maternità, è previsto, per il settore di interesse, un semplice esonero dal pagamento dei relativi contributi nella misura complessiva dell'1,29%, che non preclude, tuttavia, il riconoscimento della relativa tutela previdenziale.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Il direttore

In merito alla riconoscibilità del diritto alle prestazioni economiche di maternità in favore di lavoratrici autorizzate all'interdizione anticipata/prorogata con provvedimento rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro, si precisa che i predetti periodi di interdizione sono equiparati, sul piano della tutela economica e giuridica, a quelli di congedo di maternità ordinario. L'indennità di maternità è erogata su domanda della lavoratrice interessata da inoltrare alla Sede INPS di residenza (o di domicilio) entro il termine di un anno. Il pagamento dell'indennità va anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato con i contributi dovuti all'Istituto.

Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, si rammenta che i lavoratori in questione possono accedere soltanto all'indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti a condizione che possiedano un'anzianità assicurativa contro la disoccupazione risalente ad almeno 2 anni - c.d. requisito assicurativo - e abbiano perfezionato il requisito di almeno 78 giornate di contratto nell'anno di riferimento - c.d. requisito lavorativo.

Il requisito lavorativo s'intende perfezionato indipendentemente dal fatto che per i periodi di lavoro sia dovuta o meno l'assicurazione contro la disoccupazione, purché sia stata versata o risulti dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria (OBG) o in una delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della stessa.

La domanda di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti va presentata dal lavoratore alla Sede INPS territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Distinti saluti

Maria Sandra Petrotta
direttore regionale